


STATUTO

**CENTRO SOCIALE
CARDINALE GIUSEPPE SIRI
V.le Des Genes 31b/r 16148 GENOVA - QUARTO**



**Aderente alla
Federazione Nazionale dei Centri di Solidarietà della
COMPAGNIA DELLE OPERE**

- Art. 1 -

E' costituita l'Associazione denominata "Centro Sociale Cardinale Giuseppe Siri" con sede in Genova Viale Des Geneys, 31B/r.

L'Associazione si riconosce nei valori e nei principi che ispirano l'attività dell'Associazione Compagnia delle Opere e dell'Associazione Nazionale Centri di Solidarietà della Compagnia delle Opere, con sedi in Milano, alle quali aderisce.

- Art. 2 -

L'Associazione si propone di promuovere strumenti di assistenza sociale per la realizzazione di un'autentica solidarietà tra gli uomini e la promozione integrale della persona di ogni aspetto, dimensione e momento della vita.

A tal fine si propone di:

- favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro fornendo informazioni riguardo la disponibilità delle opportunità di lavoro. A questo scopo intratterrà rapporti con enti pubblici, artigiani, commerciali, culturali, con le organizzazioni sindacali e gli enti di cui alla L.196/97 e D.Lgs 469/97;
- promuovere e sostenere ogni iniziativa di assistenza nei confronti di persone che per qualsiasi motivo si trovano in stato di bisogno;
- favorire la costituzione di corsi di educazione permanente, di formazione professionale e di riqualificazione nonché la nascita di uno stabile rapporto tra mondo della scuola e mondo del lavoro, anche tramite collaborazione con gli enti scolastici;
- favorire i giovani nel reperimento della prima abitazione sia promuovendo la costituzione di cooperative edilizie sia fornendo informazioni riguardo la disponibilità di alloggi;
- promuovere attività culturali mediante convegni, assemblee, spettacoli, mostre, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
- promuovere attività sociali, ricreative e turistiche mediante l'organizzazione di soggiorni per attività culturali, visite al patrimonio artistico e naturale della Nazione, momenti di convivenza e festa, organizzazione di attività sportive in genere;
- diffondere la cultura della pace, della solidarietà e la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo;
- promuovere ed organizzare la raccolta di viveri, vestiario, farmaci, elargizioni, contributi e aiuti in genere a favore di realtà bisognose o colpite da gravi calamità e guerre, favorire l'invio di personale e di volontari, collaborare con altre Associazioni di Paesi poveri e del sud del mondo e con Organizzazioni non Governative;
- organizzare e gestire, anche attraverso terzi, attività di somministrazione di alimenti, bevande e generi di ristoro con servizio bar, tavola calda e mensa nell'ambito delle sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale;
- L'Associazione potrà tutelare e difendere gli interessi e le aspettative dei soci nella loro posizione di consumatori e utenti di beni e servizi di largo consumo, sia direttamente che aderendo ad associazioni ed enti specificatamente costituiti.

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, potrà svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi. L'Associazione potrà in particolare accedere a contributi, sovvenzioni di qualsiasi genere previste dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie ed offrire collaborazione e assistenza nei settori delle attività.

- Art. 3 -

Sono soci tutti coloro che avendo presentato domanda e avendo accettato integralmente lo statuto e il regolamento interno, ove fosse adottato e, impegnandosi per il raggiungimento degli scopi che l'Associazione si prefigge, vengono ammessi a farne parte dal Comitato Direttivo.

I soci sono tenuti al pagamento delle quote associative nella misura stabilita annualmente dal Comitato Direttivo. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci dell'Associazione nonché i soci delle altre associazioni che fanno parte dell'Associazione Compagnia delle Opere, con sede in Milano, potranno usufruire di tutti i servizi e le prerogative offerte dall'Associazione.

- Art. 4 -

La domanda per essere ammesso deve essere presentata al Comitato Direttivo il quale deciderà con delibera motivata l'eventuale rigetto.

- Art. 5 -

Sono organi dell'Associazione:

- il Comitato Direttivo;
- l'Assemblea dei soci;
- il collegio dei Revisori dei Conti se la sua istituzione viene deliberata dall'Assemblea.

- Art. 6 -

Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo dirige l'attività dell'Associazione e gestisce il suo patrimonio. L'Associazione non può procedere in ogni caso alla distribuzione, anche in modo indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Comitato Direttivo è composto da tre a sette membri scelti fra i soci. Possono essere eletti componenti del Comitato Direttivo esclusivamente gli associati che abbiano comunicato all'Associazione la propria candidatura, mediante deposito presso la sede sociale di apposita dichiarazione entro sette giorni precedenti la seduta in prima convocazione dell'Assemblea all'uopo convocata.

Il Comitato Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci a maggioranza semplice dei presenti. Ogni carica è gratuita salvo diversa delibera dell'Assemblea.

Qualora venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo gli altri integreranno il Comitato per cooptazione. I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli nella carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.

Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri tutto il Comitato Direttivo decadrà e l'Assemblea dovrà provvedere alla nuova elezione.

Il Comitato Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente che ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, nonché il candidato e i Delegati che partecipano alla nomina degli organi direttivi degli enti ai quali l'Associazione aderisce.

Al Comitato Direttivo spettano i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Comitato Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato gli associati possono prenderne visione.

Il Comitato Direttivo può compilare un regolamento per il funzionamento dell'Associazione, di singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, regolamento la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Il regolamento dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

Il Comitato Direttivo può anche distribuire incarichi di responsabilità per la gestione ordinaria di settori di attività o di iniziative, fra i propri componenti o fra i soci.

Il Comitato Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi membri e comunque una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che per gli atti di straordinaria amministrazione, per i quali occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza i membri del Comitato nominano un Presidente di turno.

Il Comitato Direttivo potrà altresì nominare un Direttore Generale che avrà poteri di firma e di rappresentanza dell'Associazione e che potrà essere membro del Comitato Direttivo.

- Art. 7 -

L'Assemblea dei soci è presieduta dal presidente del Comitato Direttivo o da chi ne fa le veci.

In essa ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio. Ogni socio non può avere più di cinque deleghe.

L'Assemblea potrà inoltre essere convocata ogni qualvolta lo reputerà necessario il Comitato Direttivo e dovrà anche essere convocata quando ne faccia domanda scritta e motivata un quinto dei soci.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta fatta pervenire ai soci o affissa presso la sede con l'indicazione dell'ordine del giorno e della eventuale seconda convocazione almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

Possono partecipare all'Assemblea solo gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e con l'osservanza degli altri doveri imposti dalla legge e dallo Statuto.

Al fine di consentire al Comitato Direttivo il controllo della sussistenza di tali requisiti è necessario che il socio depositi la propria tessera sociale presso la sede dell'Associazione entro 7 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea.

L'associato che non abbia provveduto al suddetto deposito non potrà prendere parte all'Assemblea, né comunque esprimere il proprio voto, neppure delegando altro associato.

Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci e le delibere sono prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibera sempre a maggioranza semplice.

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti del Comitato Direttivo, sulla misura delle quote associative e dei contributi specifici e su tutto quanto ad essa demandato per statuto.

In particolare all'Assemblea spetta il potere di apportare modifiche allo statuto e al regolamento.
Le delibere dell'Assemblea verranno trascritte in apposito verbale.

- Art. 8 -

La gestione sociale potrà essere controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti, eventualmente nominato dall'Assemblea, composto da tre membri effettivi aventi idonea capacità professionale, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

-Art. 9 -

Il patrimonio sociale è formato:

- a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alla necessità e al funzionamento dell'Associazione;
- b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- d) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
- e) da entrate per servizi prestati dall'Associazione;
- f) da ogni altra entrata o conferimento che concorra a incrementare l'attivo sociale.

- Art. 10 -

I soci potranno recedere dall'Associazione in ogni momento presentando lettera di recesso al Presidente il quale ne darà comunicazione al Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo pronuncia la decadenza con delibera motivata contro gli associati:

- a) che non partecipano alla vita dell'Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- b) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Comitato Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- c) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o agli impegni assunti verso l'Associazione.

Tale comportamento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

L'associato che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

- Art. 11 -

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dai soci con il voto favorevole di almeno due terzi di essi. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 Dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

- Art. 12 -

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

Genova, 30 Giugno 2003